



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024. CUP F27G23000300004 – CIG B08759F22D

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato alla lettera d'invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Jesolo, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori per la difesa del litorale marittimo del Comune di Jesolo.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 310 del 16/02/2024 e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023 in modalità telematica sulla piattaforma **Sintel** di Aria (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia).

La durata prevista del procedimento è pari a 3 mesi dall'invio degli inviti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), dell'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del predetto allegato.

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Chiara Santarossa.

1. – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del [decreto legislativo n. 82/2005](#) recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai manuali per l'operatore economico reperibili al link: [Guide e manuali - ARIA \(ariaspa.it\)](#).



In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di ricezione dell'invito a presentare offerta alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel manuale redatto da ARIA SPA "MODALITA' TECNICHE DI UTILIZZO" facente parte della documentazione di gara, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - d.1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del [decreto legislativo n. 82/2005](#));
 - d.2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;



d.3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

d.3.1) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;

d.3.2) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

d.3.3) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800116738 ovvero all'indirizzo di posta elettronica supportoacquistipa@ariaspa.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA COMPRENDE:

- a) Lettera di invito
- b) Disciplinare di gara
- c) DGUE_REQUEST e DGUE in formato word
- d) Allegato 1_ domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
- e) Allegato 2_ dichiarazioni di impegno manodopera
- f) Manuale di Aria spa: modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel

La documentazione di gara ed il progetto esecutivo, quest'ultimo approvato con delibera di Giunta comunale n. 30 del 08/02/2024, di cui fa parte anche il documento "CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO" è disponibile e scaricabile dalla procedura caricata nella piattaforma Sintel.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" di Sintel **entro 8 gg. prima del termine di**



scadenza delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno inviate attraverso l'area sopra citata.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'articolo 90 del D.lgs. n. 36/2023, in modalità telematica attraverso la funzionalità "*Comunicazioni procedura*" disponibile nell'interfaccia "*Dettaglio*" della procedura di gara.

Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.

La SA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 90 via PEC, senza utilizzo della funzionalità "*Comunicazioni procedura*" di Sintel, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI



3.1. DESCRIZIONE

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione delle opere come descritte all'art. 4 del CSA. Per l'esatta descrizione delle lavorazioni oggetto dell'intervento, si rinvia al CSA ed agli elaborati progettuali.

CPV 45243400-6 Lavori di consolidamento di spiagge

Il progetto è stato validato dal rup con verbale in data 07/02/2024, prot. n. 10225.

3.2. IMPORTO TOTALE STIMATO

L'importo complessivo a base di gara ammonta a euro **412.257,51**, al netto dell'IVA e/o altre imposte e contributi di legge, così scorporato:

- euro **400.647,43** per lavori a corpo e misura, comprensivi di euro **111.670,41**, per costi della manodopera;
- euro **11.610,08** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

IL C.C.N.L. applicato, utilizzato per il calcolo del costo della manodopera, sono i prezzi manodopera edile del Prezziario della Regione Veneto 2023. Ai sensi degli art. 11 e 41 del d.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Nazionale Edilizia Artigianato e il Contratto Integrativo Edilizia Industria della provincia di Venezia siglato in data 21 luglio 2022, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

AVVERTENZE:

- Si precisa che il ribasso operato va applicato sull'importo di euro 400.647,43 comprensivo del costo della manodopera. Il costo della manodopera, qualora diverso da quello indicato, non si aggiunge all'importo dell'offerta (Vedi parere MIMS 2154/2023 e delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023).
- Gli operatori economici possono indicare nella propria OFFERTA il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele NORMATIVE E ECONOMICHE di quello sopra indicato.
- Ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del codice prima di procedere all'aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.lgs.n.36/2023.
- Ai sensi del comma 5, le stazioni appaltanti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
- Premesso che sono rari i casi in cui due contratti presentano esattamente lo stesso articolato, si ritiene che, la dichiarazione di equivalenza debba dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca



tutele equiparabili.

- La valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile.

SI SUGGERISCE (PER EVITARE ESCLUSIONE PER ANOMALIA) di effettuare dapprima la valutazione DELL'EQUIVALENZA ECONOMICA dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:

✓ retribuzione tabellare annuale;

✓ indennità di contingenza;

✓ Elemento Distinto della Retribuzione – EDR –

a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.

Quanto alla valutazione di EQUIVALENZA DELLE TUTELE NORMATIVE sono presi a riferimento i parametri relativi alla:

- disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;

- disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250.

Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività; - disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;

- durata del periodo di prova;

- durata del periodo di preavviso;

- durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;

- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;

- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;

- monte ore di permessi retribuiti;

- bilateralità;

- previdenza integrativa;

- sanità integrativa.

La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri.

Sul punto, si evidenzia che la Circolare dell'INAIL N.2 DEL 28.07.2020 individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro. Pertanto, considerato che l'elenco su proposto è più ampio, si può ritenere ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri. (Vedasi Anac -relazione illustrativa al bando tipo Anac n.1/2023)



3.3. TIPO DI APPALTO

L'appalto riguarda l'esecuzione di lavori ed è dato a corpo e misura.

3.4. LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione dei lavori è presso il litorale marino orientale del Comune di Jesolo. Si rinvia agli elaborati progettuali.

3.5. TERMINE DI ESECUZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di verbale di consegna dei lavori **con termine ultimo il 31 maggio 2024**.

3.6. INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/23, l'appalto non è suddiviso in lotti, in quanto l'importo dell'appalto è compatibile con la più estesa partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese e l'opera non può essere suddivisa senza pregiudicarne la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità.

Si rinvia alla determina a contrarre n. 310 del 16.02.2024.

3.7. QUALIFICAZIONE DEI LAVORI

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alla categoria e classifica indicate nella seguente tabella, con l'indicazione del relativo limite al subappalto:

<i>Categoria dei lavori allegato II.12 Tabella A</i>	<i>Importo dei lavori in euro (compresi gli oneri per la sicurezza e manodopera)</i>	<i>Classifica SOA</i>	<i>Prevalente/scorporabile subappaltabile</i>	<i>%</i>
OG7	412.257,51	II	Prevalente e subappaltabile nella misura massima del 49,99% dell'importo della categoria	100

3.8. FONTI DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con fondi come indicato nella determinazione n. 310 del 16/02/2024.

3.9. VARIANTI

Si rinvia al capitolato speciale e, in particolare, artt. 38 e seguenti.

3.10. REVISIONE PREZZI

Si rinvia al capitolato speciale, art. 24.



4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 97 del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE 2.0, in caso di impossibilità o difficoltà dell'utilizzo della nuova piattaforma, tali verifiche saranno effettuate direttamente mediante richiesta pec agli enti competenti.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.2. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.



L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La S.A. verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE 2.0.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di impossibilità o difficoltà dell'utilizzo della nuova piattaforma, tali verifiche saranno effettuate direttamente mediante richiesta pec all'operatore Economico aggiudicatario.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE



a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/23, il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Pertanto:

per la categoria prevalente OG 7:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella tabella del paragrafo 3.7;
- è subappaltabile nella misura massima del 49,99% del suo importo;

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 226, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, come prevede l'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.



Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascun'impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla



presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al precedente paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE/modello allegato 1 dichiarazioni integrative, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al precedente paragrafo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE/ modello allegato 1 dichiarazioni integrative, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, **mediante apposita dichiarazione sostitutiva** del legale rappresentante, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Si rinvia alla tabella del paragrafo 3.7.



L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei lavori, deve farne dichiarazione necessariamente già in sede di gara utilizzando l'apposita sezione del DGUE e nella domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.

9. . GARANZIA PROVVISORIA FIDEIUSSORIA

Non richiesta ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

10. SOPRALLUOGO

Non previsto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Stante l'importo posto a base di gara, il concorrente è tenuto al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, secondo le modalità e gli importi indicati nella deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, che per la presente procedura è pari **ad Euro 33,00**.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link [Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti il versamento dovrà essere effettuato dal soggetto indicato come Capogruppo-mandatario.

L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC dovrà essere allegata in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.



Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

L'operatore economico dovrà far pervenire la propria offerta **entro il termine del 7/03/2024 – ore 15:00**.

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

*In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) **con dimensioni superiori a 0 byte** (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).*

*Nel caso di invio di **comunicazioni tramite la piattaforma**, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i **30 Mbyte**.*

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "p7m", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "pdf" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale devono essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né



allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- *accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;*
- *compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.*

Come precisato nel documento di Sintel "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda, reperibile sul sito di Aria spa <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

L'OFFERTA è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera ed ha accesso esclusivamente all'offerta che risulti nello stato "valida" sulla Piattaforma.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.



Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.



Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **di 5 giorni (cinque)** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di **inutile decorso del termine**, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni (cinque). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi sopra citate, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di par condicio tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, se necessario, chiarimenti in merito ai documenti e alle dichiarazioni presentate in sede di offerta.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica documentazione amministrativa dovrà contenere:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE Response (*vedi quanto precisato più sotto);
- 3) (eventuale) procura;
- 4) (eventuale) documentazione per l'avvalimento;
- 5) (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- 6) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 7) eventuale ulteriore documentazione a corredo.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative sono redatte secondo il relativo modello presente tra i documenti di gara, a cui si rinvia e le cui dichiarazioni si intendono parte integrante del presente disciplinare.



AVVERTENZA: Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico dovrà avere l'immediata disponibilità di mezzi adeguati e necessari alla tipologia di lavori da eseguire (cfr. dichiarazione di cui al punto 4 della sezione L. del modello *"domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative"*).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando/lettera di invito di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando/lettera di invito di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando/lettera di invito di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE o consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:



- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato, dal concorrente singolo e come segue nel caso di concorrenti associati:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del d.lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) deve essere presentato un DGUE distinto da ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del d.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.



*Gli **Operatori Economici** potranno: generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **Request** messa a disposizione dalla S.A. in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il **medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP** nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>.

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

o Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico

o Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

caricare il file xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Nota: per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Consip.

SOLO nel caso in cui, per problematiche connesse alla funzionalità delle piattaforme digitali, non sia possibile per l'Operatore Economico formalizzare il DGUE Response è ammesso l'utilizzo del DGUE in formato .word allegato alla documentazione di gara.

Il concorrente compila il DGUE Response ovvero il DGUE.word e lo firma digitalmente.

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e del modello Allegato 1_dichiarazioni integrative.



Il concorrente, oltre a dichiarare nel proprio DGUE l'intenzione di ricorrere all'avvalimento, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) la dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 104 c. 4 lett. c);
- b) il contratto di avvalimento.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica



- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico dovrà depositare a sistema (*upload*) i seguenti documenti:

1. L'OFFERTA ECONOMICA generata con le modalità previste dalla piattaforma e previa compilazione degli appositi campi previsti indicando:
 - a) nel campo **"Offerta economica": il ribasso offerto, espresso come percentuale**, utilizzando un massimo di **cinque** cifre decimali separate dalla virgola, al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" e IVA;
 - b) nel campo **"di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"**: l'importo degli oneri **aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;



- c) nel campo **“di cui costi del personale”**: l'importo dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice *(Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati dall'o.e. tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante non si procederà ad alcuna verifica di congruità. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse diversa ed inferiore. Invero, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'indicazione di un diverso importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera);*
- d) nel campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”**: va indicato il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (euro **11.610,08** non modificabili);

2. LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO di cui all 2_modello impegni RIPASCIMENTO 2024.

Si precisa che:

- i documenti sopra indicati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione;

- non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.

L'o.e., dopo aver inserito i valori dei campi sopra indicati alle lettere a), b), c) e d), deve generare, attraverso la piattaforma Sintel, il documento di offerta in formato .pdf, scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale, quindi, effettuare l'upload in Sintel.

L' o.e. dovrà altresì effettuare l'upload del documento compilato e firmato **“Allegato 2 – Dichiarazione di impegni_manodopera”** nell'apposito campo **“Dichiarazioni impegni manodopera”**.

Quindi completare il percorso guidato **“Invia offerta”** (step 5) come indicato nel manuale Sintel **“Partecipazione alle procedure di gara”**.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice, determinato mediante ribasso percentuale unico e con l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 54, delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il metodo di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte è il metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



17. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 08/03/2024 a partire dalle ore 10:00.

La/e seduta/e di gara potrà/anno essere sospesa/e o aggiornata ad altra ora o ad altro giorno successivo, nel qual caso verrà data comunicazione attraverso Sintel.

La/e seduta/e di gara sarà/anno presiedute dal dirigente del settore e le operazioni di gara verranno verbalizzate, così come le motivazioni di eventuali esclusioni.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema informatico e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (vedi Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

L'operatore economico verrà inoltre avvertito tramite il sistema di notifica della piattaforma dello stato della propria offerta e dell'avanzamento della procedura di gara.

Restano fermi gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti previsti all'art.90 del D.Lgs n.36/2023.

L'Autorità di Gara nella prima seduta procederà:

- 1) a verificare la corretta ricezione dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma e l'ammissibilità delle offerte presentate;
- 2) ad aprire la "valutazione amministrativa" e le buste telematiche dei concorrenti contenenti la documentazione amministrativa secondo l'ordine progressivo attribuito dalla piattaforma, verificando la loro conformità a quanto prescritto nel presente disciplinare e approvandone la relativa documentazione o disponendone l'eventuale esclusione in caso di difformità; ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13.
- 3) a chiudere la valutazione amministrativa e ad aprire la "valutazione economica" procedendo all'apertura delle buste telematiche dei concorrenti ammessi;
- 4) ad individuare la migliore offerta sulla base del criterio di aggiudicazione come indicato al paragrafo 16 del presente disciplinare e a formulare la relativa graduatoria;
- 5) a proporre l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria;



6) ad inoltrare l'offerta al RUP per la valutazione di congruità dell'offerta nel caso in cui risulti anomala e per la verifica dei costi della manodopera, qualora inferiori a quanto stimato dal Comune.

Delle operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che costituirà il provvedimento con il quale saranno determinate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente o idonea.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore nel rispetto dell'art. 57 del codice, in relazione alla stabilità occupazionale alle pari opportunità generazionali di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice, per le procedure sotto le soglie europee, non si applica alcun termine dilatorio tra l'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione ed il momento della stipula del contratto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai fini della stipulazione del contratto e comunque prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53, comma 4 del Codice. L'aggiudicatario dovrà altresì presentare la polizza di assicurazione di cui all'art. 117 comma 10 del Codice per un importo assicurato pari a quello di contratto e per un importo RC pari a 500.000 euro.



In difetto, la stazione appaltante dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione;
- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante, può motivatamente sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta



comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

I concorrenti si obbligano ad accettare e a prendere visione mediante lettura, di tutte le norme pattizie di cui al *"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* siglato dalla Regione Veneto, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 17.09.2019, a cui il Comune di Jesolo ha aderito con delibera di giunta comunale n. 324 del 08.10.2019 e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti (atti pubblicati al link <http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione>), pena l'esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3 dell'art. 83-bis del d.lgs. 159/2011, introdotto dall'art. 3, comma 7, l. 120/2020.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

I concorrenti sono tenuti a dichiarare di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 26/01/2016 e pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Jesolo, titolare del trattamento dei dati, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura negoziata e nei confronti dell'affidatario per la successiva



stipula e gestione del contratto. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web "<http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy>" oppure visionata presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Jesolo.

Per il Dirigente del Settore Finanziario e Sviluppo Turistico
Il Dirigente del settore Sicurezza e Gestione del Territorio
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.